



ISTITUTO



COMPENSIVO STATALE

“COLUCCIO – FILOCAMO”

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email : rcic854005@istruzione.it pec: rcic854005@pec.istruzione.it

sito web: www.compensivoroccellaionica.edu.it

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Prot. N. 3376/I.1

Roccella Jonica 02/05/2020.

Al PERSONALE Docente e A.T.A.
Agli Alunni
Ai Genitori
E P.C.

ALL'U.S.R. Della CALABRIA

ALL'A.T.P. Di REGGIO CALABRIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Roccella Jonica
Alla Prefettura di Reggio Calabria

ALLA
R.S.U.
Al D.S.G.A.
Agli Atti
All'Albo on-line
Sede

OGGETTO: Proroga sospensione didattica - Misure di contenimento dell'evidenza epidemiologica da COVID-19 DPCM 26/04/2020 (periodo 04/05/ 2020 – 17 maggio 2020).

In relazione all'oggetto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la comunicazione del 16 marzo 2020 pubblicata sul sito M.I.U.R. del Ministro della P.I. che avvisa di ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili”;

VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 8 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 4 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19”;

VISTO il D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 45 del 23.02.2020 - Entrata in vigore del provvedimento: 23.02.2020);

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 45 del 23.02.2020-Entrata in vigore del provvedimento: 23.02.2020);

VISTO il DPCM 25 Febbraio 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 47 del 25 -02-2020);

VISTA la Circolare Ministero Salute (4001-08/02/2020) aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina;

VISTA la Circolare Ministero Salute (3187- 01.02.2020) Informazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina;

VISTA la nota M.I n. 279 dell'8/03/2020 recante in oggetto “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020- Istruzioni operative”, integrativa della nota del 06.03.2020, nella parte “Istituzioni Scolastiche” in cui fa riferimento alla limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di Istituto ai sensi della Legge n. 146/90;

VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020 recante in oggetto “D.P.C.M. 9 Marzo 2020- Istruzioni operative”, integrativa della nota del 06.03.2020, la quale stabilisce che “solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2, c.c.)”;

VISTA la nota M.I. prot. n.323 del 10 marzo 2020 avente per oggetto- personale A.T.A.: istruzioni operative, nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

VISTA la nota prot. n. 1886/V.4 /IV.5 del 13/03/2020- Attivazione modalità di didattica a distanza;

VISTA la nota prot. n. 2448/IV.8 del 10/03/2020- Emergenza Covid 19- Disposizioni di Servizio Personale ATA;

VISTA la nota prot. 1876/IV.4 del'11/03/2020- Istituzione Contingente minimo;

VISTO il D.L. 17/03/2020 n.18;

VISTO la nota del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.n 392 del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. Istruzioni operative alle istituzioni scolastiche ”;

VISTO il DPCM 1/04/2020;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 art.1 co. k;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 art. 10 che prevede che le disposizioni del suddetto decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano

dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

DISPONE

La proroga del provvedimento di chiusura della scuola, prot. 2844 /I1 del 11/04/2020, **dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020** salvo diverse disposizioni ministeriali ed eventuali proroghe.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Cannistrà
*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93*